

DELIBERAZIONE 9 APRILE 2024
131/2024/R/GAS

APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE TRASMESSE DA SNAM RETE GAS S.P.A., AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 220/2023/R/GAS, RELATIVE AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOMETANO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1290^a riunione del 9 aprile 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la direttiva UE 2014/94 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativa alla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (di seguito: direttiva UE 2014/94);
- la direttiva UE 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (di seguito: direttiva UE 2018/2001);
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva UE 2019/944);
- la direttiva UE 2023/2413 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva UE 2018/2001 per quanto riguarda la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (di seguito: direttiva UE 2023/2413);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante la disciplina di attuazione della direttiva UE 2014/94 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di recepimento della direttiva UE 2018/2001 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano

Nazionale degli investimenti Complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (di seguito: decreto-legge 13/23);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Interno 16 aprile 2008;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Interno 17 aprile 2008;
- il decreto 5 dicembre 2013 del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali (di seguito: decreto interministeriale 5 dicembre 2013);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10 ottobre 2014;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2018 (di seguito: decreto interministeriale 2 marzo 2018);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 18 maggio 2018, come successivamente aggiornato dal decreto del Ministro della Transizione ecologica 3 giugno 2022 (di seguito: decreto ministeriale 18 maggio 2018);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 15 settembre 2022 (di seguito: decreto ministeriale 15 settembre 2022);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 46/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 46/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2018, 468/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 468/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2019, 27/2019/R/gas e il relativo Allegato A (di seguito: Allegato A alla deliberazione 27/2019/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2020, 64/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 64/2020/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 122/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 122/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2022, 338/2022/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2022, 404/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 404/2022/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2022, 501/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 501/2022/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2023, 122/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 122/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2023, 140/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 140/2023/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 23 maggio 2023, 220/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 220/2023/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 13 settembre 2022, 423/2022/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 423/2022/R/gas);
- la lettera della società SNAM Rete Gas S.p.A. (di seguito: SNAM) 26 ottobre 2023 recante “Procedura per l’integrazione e l’aggiornamento delle informazioni necessarie alla mappatura della capacità di trasporto e per la stima della capacità di produzione di biometano di cui alla deliberazione n. 220/2023/R/gas” prot. Autorità 67002 del 26 ottobre 2023 (di seguito: lettera 26 ottobre 2023);
- la lettera di SNAM 10 novembre 2023 recante “Procedura per l’individuazione delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni degli impianti di biometano alle reti del gas di cui alla deliberazione 220/2023/R/gas” prot. Autorità 70989 del 10 novembre 2023 (di seguito: lettera 10 novembre 2023);
- le interlocuzioni avute con SNAM, gli altri stakeholder e le relative associazioni di categoria;
- la lettera di Proxigas del 4 aprile 2024, prot. Autorità 25034 del 5 aprile 2024, recante le osservazioni di Proxigas sull’adozione della procedura di connessione degli impianti di biometano ai sensi della delibera 220/2023/R/gas (di seguito: lettera Proxigas 4 aprile 2024);
- la lettera di Utilitalia del 4 aprile 2024, prot. Autorità 25229 del 5 aprile 2024, recante “Osservazioni sulle proposte di adozione di una procedura Snam per la mappatura e stime della capacità di immissione di biometano nelle reti gas e l’individuazione di soluzioni ottimali per le connessioni degli impianti di produzione alle reti di distribuzione e/o di trasporto 26 marzo 2024” (di seguito: lettera Utilitalia 4 aprile 2024).

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2009/73/CE definisce un quadro di norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, e, all’articolo 1, prevede che esse si applichino anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere iniettati nel sistema del gas naturale;
- la direttiva UE 2014/94 sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti, dispone tra l’altro che ogni Stato membro elabori un quadro strategico nazionale in cui illustri i propri obiettivi e le relative azioni di supporto in materia di sviluppo del mercato per quanto riguarda i combustibili alternativi, compreso lo sviluppo delle infrastrutture da realizzare;
- la direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili prevede, all’articolo 20, che gli Stati valutino l’imposizione ai TSO e DSO dell’obbligo di pubblicare norme tecniche in conformità dell’articolo 8 della direttiva 2009/73/CE, in particolare in relazione alle norme di connessione alla rete, comprendenti requisiti in materia di qualità, odorizzazione e pressione del

gas, nonché di pubblicare le tariffe per la connessione di gas da fonti rinnovabili sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

- la medesima direttiva, come emendata dalla direttiva UE 2023/2413, prevede al 2030 un obiettivo vincolante a livello europeo in termini di incidenza delle fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, pari al 42,5%, e a tal fine prevede una serie di misure volte ad agevolare l'installazione e l'integrazione nel sistema degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere necessarie per la connessione di tali impianti alla rete del gas naturale e degli impianti di stoccaggio.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 164/00 prevede, all'articolo 1, comma 2-bis, che le norme relative al gas naturale si applichino in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza;
- il decreto interministeriale 2 marzo 2018 introduce una nuova disciplina in materia di promozione dell'utilizzo di biometano, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 28/11; la suddetta disciplina si applica sia ai nuovi impianti di produzione di biometano, sia agli impianti esistenti per la produzione e utilizzazione di biogas che vengano convertiti, parzialmente o totalmente, alla produzione di biometano, purché l'entrata in esercizio sia successiva alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (20 marzo 2018);
- il decreto ministeriale 18 maggio 2018 approva la nuova "Regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile", con lo scopo di definire le caratteristiche chimico-fisiche del gas naturale al fine di garantire la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi del gas; detta Regola tecnica è stata aggiornata con il decreto del 3 giugno 2022, disponendo che tra i parametri di qualità del gas naturale venga inserito l'idrogeno, in misura pari o inferiore al 2% in volume;
- il decreto legislativo 199/21, di recepimento della direttiva UE 2018/2001, introduce una serie di disposizioni finalizzate alla promozione delle fonti rinnovabili, e tra queste, con riferimento all'ottimizzazione delle interconnessioni alla rete del gas naturale, stabilisce che l'Autorità:
 - definisca i criteri in base ai quali l'impresa maggiore di trasporto procede a formulare una procedura per l'integrazione delle informazioni e delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni degli impianti di biometano alla rete del gas, comprese le reti di distribuzione (articolo 37, comma 1);
 - semplifichi e aggiorni le proprie disposizioni inerenti alle modalità e alle condizioni per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas, includendo anche altre tipologie di gas rinnovabili ivi compreso l'idrogeno, anche in miscela (articolo 37, comma 2).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 55/09, l’Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica, e conseguente approvazione, dei codici di rete e dei loro aggiornamenti, precisando ruoli e funzioni dei soggetti coinvolti nel processo di adozione ed aggiornamento e prevedendo adeguati strumenti di partecipazione e di rappresentatività delle parti interessate;
- con la deliberazione 46/2015/R/gas, l’Autorità ha adottato direttive per la connessione degli impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale prevedendo, tra l’altro, che il gestore di rete entro centoventi giorni solari dal ricevimento della richiesta di connessione, trasmetta al richiedente una comunicazione contenente l’esito della valutazione di ammissibilità e in caso di esito positivo allegghi anche il preventivo di spesa. Le direttive per la connessione degli impianti di produzione di biometano sono state oggetto di successivi provvedimenti di aggiornamento da parte dell’Autorità, in particolare con le deliberazioni 27/2019/R/gas e 64/2020/R/gas;
- con la deliberazione 210/2015/R/gas l’Autorità ha previsto che sia definito un nuovo punto di *entry* della rete di trasporto per ogni impianto di produzione direttamente connesso a tale rete e che le immissioni da impianti di produzione allacciati a rete di distribuzione siano, viceversa, riconducibili ad un unico punto di entrata virtuale, denominato PIV, a prescindere dalla loro localizzazione; al punto di entrata virtuale così definito non è applicato il corrispettivo di entrata CPe;
- con la deliberazione 468/2018/R/gas, l’Autorità ha adottato le disposizioni per la consultazione dei Piani di Sviluppo e ha definito i requisiti minimi per la predisposizione dei suddetti Piani e per l’analisi costi-benefici degli interventi; i Piani di Sviluppo devono contenere, tra l’altro, una mappatura delle disponibilità (attuali e future) di capacità di trasporto e di distribuzione nelle diverse aree del Paese, specificando quelle aree dove sono già presenti disponibilità di capacità di trasporto sufficienti per l’immissione in rete dei quantitativi di produzione di biometano attuali e futuri, esplicitando i quantitativi ammissibili, e quelle aree nelle quali l’allacciamento alla rete del gas naturale richiede opportuni sviluppi di rete (comma 4.1 dell’Allegato A alla deliberazione 468/2018/R/gas);
- con la deliberazione 501/2022/R/gas l’Autorità ha adottato la ricertificazione preliminare delle società Snam Rete Gas S.p.A. e Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. come gestori di rete in separazione proprietaria, prevedendo, tra le altre disposizioni, specifiche misure e impegni che concorrono a prevenire potenziali discriminazioni da parte dei due gestori, tra le quali le condizioni standard di allacciamento dei nuovi impianti di produzione di biometano alla rete di trasporto, l’introduzione di procedure volte ad impedire lo scambio di informazioni commercialmente sensibili tra i gestori e le imprese operanti nel settore del biometano e la nomina di un Responsabile della Conformità che assicuri una costante attività di monitoraggio in continuo dell’efficacia delle misure adottate e di segnalazione all’Autorità di ogni violazione delle stesse o di eventuali

comportamenti discriminatori da parte dei gestori. Tali misure sono state confermate nella deliberazione 140/2023/R/gas di ricertificazione finale dei suddetti gestori.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 122/2022/R/eel, l’Autorità, in attuazione degli interventi previsti dal decreto legislativo 199/21 e in particolare dall’articolo 37, ha avviato un procedimento per l’ottimizzazione delle interconnessioni alla rete del gas naturale;
- in esito al processo di consultazione pubblica avviato con il documento di consultazione 423/2022/R/gas, con deliberazione 220/2023/R/eel l’Autorità ha disciplinato:
 - a) i criteri per la formulazione della procedura per l’integrazione delle informazioni e delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni di impianti di produzione di biometano alle reti del gas, comprese le reti di distribuzione; in proposito ha previsto che:
 - SNAM, in coordinamento con gli altri TSO e DSO, elabori e pubblichi un documento ricognitivo contenente le disponibilità (attuali e future) di capacità di trasporto e di distribuzione nelle diverse aree del Paese, nonché le aree nelle quali l’allacciamento alla rete gas richiede opportuni sviluppi di rete;
 - SNAM, coinvolgendo il GSE, i produttori di biometano e le loro associazioni rappresentative, elabori le stime sulle produzioni relative agli impianti di biometano con i medesimi orizzonti temporali previsti per l’analisi dell’offerta di cui all’articolo 8 dell’Allegato A alla deliberazione 468/2018/R/gas e con informazioni sufficientemente certe e dettagliate sugli sviluppi potenziali di tali impianti, prospettando anche eventuali ipotesi di aggregazioni ai fini dell’immissione in rete;
 - SNAM, ai fini dell’elaborazione del documento di cui sopra, ponga in consultazione una procedura per integrare e aggiornare le informazioni di capacità e produzione di biometano;
 - b) i criteri di semplificazione ed aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di produzione di biometano alle reti del gas di cui all’Allegato A alla deliberazione 27/2019/R/gas; in proposito ha previsto che:
 - SNAM consulti una procedura per l’individuazione delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni degli impianti di biometano alle reti del gas;
 - la procedura rispetti i criteri generali di trasparenza e non discriminazione, minimizzi i costi complessivi per il sistema per la realizzazione delle infrastrutture di connessione, anche promuovendo la condivisione delle infrastrutture di connessione e l’ottimizzazione degli impianti di compressione del gas, garantisca la trasportabilità e la smaltibilità in sicurezza dei volumi di biometano previsti in immissione nella rete, sia di trasporto che di distribuzione;

- la procedura preveda che SNAM, ricevuta la richiesta di connessione dell'impianto di produzione di biometano, contatti il gestore della rete di distribuzione locale al fine di individuare, tra le diverse possibili configurazioni di connessione, quella caratterizzata da un minor costo infrastrutturale, ottenuto valorizzando i costi di investimento degli sviluppi infrastrutturali (costi di connessione all'impianto, costi di sviluppo delle reti di trasporto e/o distribuzione, compresa la realizzazione di eventuali cabine bi-ReMI, costi per la realizzazione degli impianti per il trattamento del gas, ecc.) associati a ciascuna di dette configurazioni;
- ai fini delle valutazioni della stima dei costi di allacciamento, siano applicati i costi standard, secondo un prezzario pubblicato da SNAM, condiviso con le imprese di distribuzione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- SNAM, con lettera 26 ottobre 2023 e lettera 10 novembre 2023, in esito alle consultazioni pubbliche, ha trasmesso rispettivamente:
 - a) la “Procedura per l’integrazione e l’aggiornamento delle informazioni necessarie alla mappatura della capacità di trasporto e per la stima della capacità di produzione di biometano di cui alla deliberazione 220/2023/R/gas” (di seguito: “Procedura per la mappatura delle capacità”) e le relative risultanze;
 - b) la “Procedura per l’individuazione delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni degli impianti di produzione di biometano alle reti del gas di cui alla deliberazione 220/2023/R/gas” (di seguito: “Procedura per la connessione degli impianti di biometano”) e le relative risultanze;
- in relazione alla procedura di cui alla lettera a), in sintesi, SNAM ha previsto che:
 - i. per quanto riguarda i dati funzionali alla determinazione della capacità di trasporto, ciascuna impresa di trasporto e impresa di distribuzione sia tenuta a fornire informazioni relative all’ubicazione delle reti gas: non è richiesta una topografia completa della rete, ma delle sole porzioni di rete ritenute dall’operatore idonee alla connessione di impianti di produzione di biometano;
 - ii. per quanto riguarda la *capacità di assorbimento* di nuova immissione di biometano nelle reti di distribuzione, tenuto conto delle osservazioni pervenute in sede di consultazione da parte delle imprese di distribuzione, sia comunicato il valore della capacità di assorbimento alla cabina ReMI quale approssimazione della capacità della rete ad essa interconnessa a valle; per le imprese di trasporto, le capacità di assorbimento siano riferite a ciascuna sezione di rete significativa;
 - iii. relativamente alle informazioni sulla capacità di produzione degli impianti di biometano, le imprese di distribuzione siano tenute a fornire i dati di produzione lorda e al netto di eventuali prelievi *in loco*;

- iv. le informazioni di cui ai punti da i. a iii. siano trasmesse entro il 30 giugno dell'anno precedente l'anno di predisposizione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto gas e aggiornate annualmente entro la medesima scadenza; e che le informazioni comunicate oltre il suddetto termine non saranno incluse nel documento di mappatura e non saranno utilizzate da SNAM nell'ambito delle valutazioni sull'individuazione delle soluzioni ottimali di connessione degli impianti di produzione di biometano di cui alla procedura per la connessione degli impianti medesimi;
- v. per quanto riguarda la capacità di produzione di biometano, i produttori di biometano, le loro associazioni e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) possano mettere a disposizione una serie di informazioni (localizzazione, producibilità, eventuale accesso a incentivi, ecc.) funzionali ad individuare gli sviluppi potenziali degli impianti di produzione di biometano e a valutare eventuali ipotesi di aggregazioni ai fini dell'immissione in rete, prevedendo, a tal fine, che:
 - i produttori di biometano e le loro associazioni inviino le informazioni di cui sopra entro il 31 marzo di ciascun anno o ogni qualvolta intervengano modifiche sostanziali ai dati precedentemente comunicati;
 - il GSE e SNAM si coordinino per individuare, mediante apposito accordo, modalità e tempistiche di scambio dei dati adeguate a consentire un loro immediato utilizzo;
- in relazione alla procedura di cui alla lettera b), in sintesi, SNAM ha definito:
 - i. le soluzioni per la connessione alle reti, distinguendo tra reti di trasporto, reti di distribuzione e carri bombolai. A tal fine SNAM:
 - per ciascuna delle tre tipologie, ha individuato i componenti "standard" di ciascuna connessione, come ad es. il misuratore fiscale, l'impianto di controllo di qualità del gas, l'impianto di regolazione della pressione, l'eventuale compressore, il gasdotto di allacciamento, l'eventuale impianto di odorizzazione, le modifiche e gli adeguamenti degli impianti esistenti; nel caso di possibile controflusso dalla rete di distribuzione a quella di trasporto, rilevano anche la realizzazione di una cabina bi-ReMi e gli impianti di de-odorizzazione; nel caso di carri bombolai, devono essere tenuti in considerazione anche gli impianti di compressione per il carico dei carri CNG (normalmente superiore ai 200 bar) o LNG, il costo di acquisto o noleggio di un numero adeguato di carri CNG o LNG per l'organizzazione del trasporto fino alla rete, un impianto mobile o fisso di riduzione della pressione;
 - pubblicherà sul proprio sito internet un apposito prezzario dei costi standard, condiviso con le imprese di distribuzione, che comprende i valori CAPEX e OPEX (questi ultimi tipicamente costi di gestione e manutenzione); nel caso in cui una soluzione di connessione richieda la realizzazione di interventi/opere non ricadenti tra quelle riferite ai costi standard verranno utilizzate le migliori stime messe a disposizione dall'operatore di rete interessato, dando opportuna evidenza delle

modalità di determinazione delle stesse; nelle more della definizione del prezzario condiviso saranno utilizzati i costi valutati caso per caso da ciascun operatore per le tipologie impiantistiche tra quelle individuate in procedura;

- ii. i criteri generali per individuare la soluzione ottimale di connessione, distinguendo tra criteri funzionali a valutare se sia più efficiente una aggregazione e/o condivisione delle infrastrutture per la connessione (criteri di aggregazione), e criteri tecnici e di sicurezza e criteri economici funzionali a determinare a quale rete di trasporto o di distribuzione gas sia più efficiente connettere l'impianto o gli impianti di produzione di biometano; in tale ambito:
- per quanto riguarda l'aggregazione, la valutazione viene fatta da SNAM considerando gli impianti di produzione di biometano e/o biogas che ricadono entro una distanza di 10 km e gli sviluppi di rete che rispettano un indice di capacità minima di trasporto e distribuzione, definito come rapporto tra capacità di immissione resa disponibile nei punti di consegna oggetto di aggregazione e lunghezza della rete necessaria alla loro aggregazione e alla connessione alla rete del gas, coerentemente con quanto previsto dalla deliberazione 122/2023/R/gas;
 - per quanto riguarda i criteri tecnici e di sicurezza, si prevede l'identificazione immediata della soluzione ottimale di connessione (rete di trasporto o rete di distribuzione) in base ad una verifica della distanza e della trasportabilità e smaltibilità attuale e prospettica dei volumi di biometano da immettere sulla rete; sono previsti approfondimenti nel caso in cui trasportabilità e smaltibilità siano garantite solo parzialmente (almeno fino all'85% dei quantitativi indicati dal richiedente); l'esito di tali verifiche è comunicato al richiedente entro 7 giorni lavorativi;
 - nel caso in cui, invece, le richieste di connessione non siano direttamente attribuibili alla rete di trasporto o alla rete di distribuzione, secondo i criteri tecnici e di sicurezza di cui al precedente alinea, esse sono sottoposte a una valutazione di tipo economico basata su un'analisi, su un orizzonte temporale di 25 anni dall'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano, dei costi di capitale e operativi riferiti alle diverse soluzioni di connessione (connessione alla rete di trasporto, connessione alla rete di distribuzione, connessione tramite carri bombolai) eventualmente anche riferite a reti di imprese di distribuzione non facenti parte della concessione comunale o dell'ambito territoriale (ATEM) di riferimento;
 - ai fini della valutazione di tipo economico di cui ai precedenti alinea, i gestori di rete sono tenuti a fornire a SNAM le stime di costo dell'allacciamento alla loro rete entro 15 giorni lavorativi dalla data di richiesta di SNAM;
 - al termine di questa fase, entro ulteriori 7 giorni lavorativi, è fornita indicazione al soggetto richiedente dell'operatore di rete cui dovrà essere

- formalmente presentata la richiesta di allacciamento e con il quale il soggetto richiedente sarà tenuto ad interfacciarsi per le fasi successive;
- iii. le condizioni minime da rispettare in caso di infrastrutture di connessione condivise prevedendo, in particolare, che, al fine di favorire la condivisione delle infrastrutture di rete:
- i costi delle infrastrutture di connessione prevedano il versamento di un eventuale contributo di allacciamento ai sensi di quanto previsto dai Codici degli operatori di trasporto e distribuzione determinato secondo il prezzario di cui al comma 3.4 della deliberazione 220/2023/R/gas, decurtato dei costi relativi alle infrastrutture condivise individuate in applicazione dei criteri di aggregazione di cui al paragrafo 2.1;
 - i costi degli eventuali impianti comuni di compressione siano ripagati tramite una tariffa a copertura dei costi di investimento/gestione e di un'equa remunerazione del servizio, secondo le disposizioni definite dall'Autorità, da applicarsi alla capacità di produzione dell'impianto di biometano;
- iv. la possibilità di richiedere chiarimenti e approfondimenti sulle soluzioni presentate dai DSO e di segnalare all'Autorità eventuali soluzioni di connessione che non siano ritenute conformi alle disposizioni di cui alla procedura;
- le due procedure (“Procedura per la mappatura delle capacità” e “Procedura per la connessione degli impianti di biometano”) trasmesse da SNAM e sopra richiamate nelle linee essenziali recepiscono la maggior parte dei suggerimenti pervenuti durante la fase di consultazione, con le seguenti precisazioni:
 - *integrazione delle informazioni rese disponibili*: è stata solo parzialmente accolta la proposta di alcuni soggetti di non fornire i dati di localizzazione della rete di distribuzione (ma solo alla cabina REMI rilevante) limitando la messa a disposizione dei soli tratti di rete di distribuzione ritenuti idonei alla connessione di impianti di biometano, in quanto senza la possibilità di valutazione della distanza degli impianti da connettere alle reti di distribuzione esistenti cadrebbe uno dei presupposti su cui è stata costruita la “Procedura per la connessione degli impianti di biometano”;
 - *capacità di assorbimento della rete di distribuzione*: alcune associazioni sollevano il problema del significato di “capacità di assorbimento” determinata per un allacciamento, temendo che, una volta determinata, debba costituire un impegno vincolante di lungo termine; tali soggetti propongono un diverso orizzonte temporale dei dati previsionali (alcuni 1-2 anni, altri 5 anni), vista la variabilità del mix di consumi nel tempo. Su questo punto SNAM ha ribadito la necessità che sia il DSO, sotto la propria responsabilità e tenuto conto della diretta conoscenza delle proprie reti, dei mercati serviti e degli investimenti programmati, a comunicare la stima sulla base delle migliori informazioni di cui dispone circa la produzione e gli scenari di consumo attuali e attesi; la “Procedura per la mappatura delle capacità” consente, infatti, la possibilità di un aggiornamento periodico del dato e

- pertanto è stato mantenuto l'orizzonte di 10 anni coerente con l'orizzonte dei Piani di Sviluppo decennali e in grado di favorire una migliore valutazione della soluzione ottimale di allacciamento nel tempo;
- *riservatezza delle informazioni*: alcuni soggetti hanno sollevato il tema della riservatezza delle informazioni che saranno trasmesse al TSO, chiedendo che sia definito un accordo di riservatezza sulle capacità tecniche di assorbimento locale puntualmente dichiarate in quanto ritenute informazioni sensibili per la concorrenza. Anche sulla produzione è stata sollevata la questione dei “dati commercialmente sensibili”; secondo alcuni soggetti, i dati dovrebbero essere inviati dalle associazioni in forma aggregata e anonima. SNAM ribadisce, da un lato, che le informazioni ricevute saranno trattate secondo i propri standard di confidenzialità, dall'altro che le informazioni saranno pubblicate in forma aggregata e anonima secondo quanto previsto dalla normativa applicabile; in assenza di tali informazioni non sarebbe infatti possibile dare opportuna applicazione alle procedure;
 - *completezza delle soluzioni per la connessione*: alcuni soggetti riportano possibili soluzioni diverse da quelle indicate da SNAM; inoltre suggeriscono che l'installazione di alcuni componenti possa essere valutata caso per caso (si fa ad esempio il caso di un compressore di backup nelle cabine bi-ReMI). In proposito, SNAM chiarisce che le tipologie di connessione indicate non intendono essere esaustive e/o prescrittive, ma sono tali da *consentire* l'individuazione degli impianti “base” da considerare nell'identificazione della soluzione di allacciamento. SNAM, su indicazione ricevuta in alcune risposte, ritiene percorribile come possibile soluzione per aumentare la capacità di assorbimento di biometano anche la possibilità di interconnessione tra reti di distribuzione;
 - *prezzario/costi standard e durata tecnico-economica degli impianti*: per alcuni DSO è difficilmente applicabile un prezzario unico per tutti gli impianti vista la varietà delle situazioni che si potrebbero presentare; secondo altri è applicabile solo ad alcune voci di costo. I soggetti intervenuti nella consultazione suggeriscono varie modalità per arrivare ad una definizione di costi standard (ad es. tramite associazioni o gruppi di lavoro in Autorità o un aggiornamento ricorrente dei prezzi in base a quanto riscontrato sul mercato); SNAM ha evidenziato che non dispone delle informazioni necessarie per definire i costi standard a livello di distribuzione, rendendosi disponibile a partecipare a un tavolo di lavoro con le parti interessate finalizzato a definire in maniera univoca i criteri per la definizione dei costi standard, preventivo alla pubblicazione di un prezzario condiviso;
 - *infrastrutture condivise, ripartizione dei costi e copertura dei costi dei DSO*: è stato evidenziato che sia per gli investimenti che per i costi gestionali e manutentivi delle componenti dell'impianto di connessione (legati a compressione, al conferimento e al trasporto) è necessaria una evoluzione della regolazione che garantisca la copertura dei costi per i DSO e la minimizzazione dei costi sia per il sistema che per i produttori. È stato

rilevato, infatti, che in alcuni casi la soluzione individuata come più economica per il sistema potrebbe essere più costosa per il produttore, con possibile rinuncia del produttore a proseguire l’iniziativa perché gravato da costi maggiori di quelli che sosterebbe con soluzioni di connessione non ottimali. La procedura elaborata da SNAM assicura comunque che la ripartizione dei costi fra i diversi soggetti non influenzi l’individuazione della soluzione ottimale. Un soggetto ha sollevato qualche dubbio sull’aggregazione che potrebbe allungare i tempi di allacciamento: SNAM sostiene tuttavia che lo scopo della procedura è proprio quello di ottimizzare la soluzione, riducendo i costi a livello di sistema. Rispetto alla possibile “soglia” dei 10 km per la possibile aggregazione, sono state espresse opinioni discordanti; SNAM ha ritenuto opportuno il mantenimento di tale distanza in quanto considerata, in base a un primo insieme di valutazioni di efficacia ed efficienza effettuate in relazione alle informazioni disponibili sulla localizzazione degli impianti di biometano e degli impianti di biogas per cui è possibile immaginare una riconversione, quella più funzionale al raggiungimento degli obiettivi di aggregazione, fermo restando il rispetto dell’indice di capacità minima di trasporto/distribuzione per la condivisione;

- nell’ambito della riunione di confronto che la Direzione Mercati Energia ha organizzato con SNAM e le associazioni di categoria delle imprese di trasporto e di distribuzione (Utilitalia e Proxigas) in esito al suddetto processo di consultazione pubblica condotto da SNAM è emersa, in particolare, la necessità di valutare se, ai fini di un più efficace ed efficiente svolgimento della valutazione di tipo economico prevista dalla “Procedura per la connessione degli impianti di biometano”, sia opportuno prevedere, per l’elaborazione del preventivo di massima da parte delle imprese di trasporto e delle imprese di distribuzione, tempistiche superiori ai 15 giorni lavorativi previsti; ciò al fine di valutare in modo più approfondito le diverse soluzioni di massima praticabili, anticipando, nell’ambito della suddetta procedura, parte delle attività che il gestore di rete oggi svolge ai fini della predisposizione del preventivo di spesa di cui ai commi 9.1 e 9.2 dell’Allegato A alla deliberazione 27/2019/R/gas (direttive per le connessioni) e minimizzando il rischio che la rete a cui connettere l’impianto di biometano individuata nell’ambito della suddetta procedura (soluzione di connessione economicamente più conveniente stante le analisi di massima effettuate nell’ambito della procedura di SNAM), a seguito delle valutazioni fatte ai fini della predisposizione del preventivo di spesa di cui ai commi 9.1 e 9.2 delle direttive per le connessioni, si riveli associata ad un costo di sistema superiore a quello che, nell’ambito della procedura di SNAM, era stato associato alle soluzioni di massima relative alle reti degli altri gestori coinvolti;
- sulla scorta di quanto rappresentato al precedente alinea Utilitalia e Proxigas, con successive lettere 4 aprile 2024, hanno inviato le loro osservazioni. A tal fine:
 - Proxigas ha rappresentato, in particolare, che:
 - a) nell’ambito della “Procedura per la connessione degli impianti di biometano” predisposta da SNAM, le tempistiche indicate per il

- completamento delle attività connesse alla valutazione di tipo economico (15 giorni lavorativi) debbano essere estese di almeno ulteriori 15 giorni lavorativi al fine di consentire ai gestori di rete di svolgere tutte le attività funzionali alla suddetta valutazione;
- b) potrebbe essere opportuno svolgere ulteriori approfondimenti in merito all'esito della procedura qualora la soluzione di connessione più efficiente preveda la connessione dell'impianto di produzione di biometano alla rete di un'impresa di distribuzione diversa da quella concessionaria nell'ATEM in cui ricade l'impianto stesso;
 - c) non sussistono particolari criticità in merito alla messa a disposizione a SNAM delle informazioni, in formato "*esri shape file*", relative all'ubicazione dei tratti delle reti di distribuzione gas ritenuti idonei alla connessione degli impianti di produzione di biometano e che, invece, ai fini della loro pubblicazione, sia opportuno utilizzare rappresentazioni tabellari delle capacità di assorbimento alle cabine ReMI, con l'indicazione dei comuni serviti dalla rete di distribuzione sottostante;
 - d) si potrebbe valutare l'opportunità di far decorrere la "Procedura per la connessione degli impianti di biometano" predisposta da SNAM dal primo giorno successivo al termine entro cui i gestori di rete debbono inviare a SNAM le informazioni previste dalla "Procedura per la mappatura delle capacità";
- Utilitalia ha rappresentato, in particolare, che:
- a) nell'ambito della "Procedura per la connessione degli impianti di biometano" predisposta da SNAM, le tempistiche indicate per il completamento delle attività connesse alla valutazione di tipo economico (15 giorni lavorativi) debbano essere estese di almeno ulteriori 25 giorni lavorativi e che si ritengono difficilmente comprimibili i 120 giorni solari attualmente previsti dalle direttive per le connessioni per dare esito alla richiesta di connessione di cui al comma 7.1, lettera c), delle medesime direttive;
 - b) è sufficiente rendere pubblici, al fine di orientare le scelte dei produttori, i soli dati afferenti alle capacità tecniche di assorbimento locale in cabina ReMI, evitando di condividere informazioni relative alla geolocalizzazione dei *City gate* e dei tratti delle reti di distribuzione gas ritenuti idonei alla connessione degli impianti di produzione di biometano;
 - c) non condivide la necessità di mettere a disposizione di SNAM le informazioni in formato "*esri shape file*" relative alla mappatura dei tratti delle reti di distribuzione gas ritenuti idonei alla connessione degli impianti di produzione di biometano, sia perché esse non sono le uniche informazioni (insieme alla capacità disponibile in cabina ReMI) sufficienti ad individuare una soluzione tecnico-economica ottimale, sia in quanto considerate dalle "*imprese dell'intero comparto [...] informazioni altamente sensibili in relazione alle attività concorrenziali*

delle prossime gare di concessione del servizio in Atem, a prescindere quindi dai possibili accordi di riservatezza tra le Parti interessate”;

- d) è opportuno, pertanto, sostituire i criteri tecnici e di sicurezza di cui alla prima parte della “Procedura per la connessione degli impianti di biometano” con un criterio che non necessiti di conoscere la distanza dell’impianto dalle reti di distribuzione, ma che preveda la connessione dell’impianto di produzione di biometano alla rete di trasporto nel caso siano verificate entrambe le seguenti condizioni: i) impianto di produzione di biometano localizzato ad una distanza inferiore a 1 km dalla rete di trasporto e ii) mancanza di capacità disponibile nelle cabine ReMI limitrofe. Il criterio basato sulle valutazioni economiche verrebbe, quindi, adottato qualora le suddette due condizioni non siano rispettate;
- e) in alternativa alla proposta di cui alla lettera d), si possa prevedere che SNAM, di volta in volta, contatti le imprese distributrici al fine di acquisire le informazioni sulla distanza dalla rete di distribuzione dell’impianto di biometano oggetto di valutazione nell’ambito della “Procedura per la connessione degli impianti di biometano”;
- nella “Procedura per la connessione degli impianti di biometano” vengono introdotte tempistiche basate su giorni lavorativi, mentre nell’ambito delle direttive per la connessione di cui all’Allegato A alla deliberazione 27/2019/R/gas sono indicate tempistiche basate su giorni solari, il che può ingenerare fraintendimenti.

RITENUTO CHE:

- la conoscenza delle informazioni georeferenziate dei tratti delle reti di distribuzione ritenuti idonei alla connessione degli impianti di produzione di biometano sia un’informazione importante per poter pianificare in modo efficiente e funzionale lo sviluppo delle infrastrutture di rete gas, oltre che per l’applicazione di quanto disposto da SNAM nell’ambito della “Procedura per la connessione degli impianti di biometano”;
- la conoscenza aggiornata della capacità di trasporto e di distribuzione sui vari tratti di rete significativa ovvero in cabina ReMI sia un requisito fondamentale per la corretta ed efficiente applicazione della “Procedura per la connessione degli impianti di biometano”;
- l’aggiornamento annuale delle informazioni che i gestori di rete devono mettere a disposizione di SNAM ai fini della redazione del documento ricognitivo di cui al comma 2.1 della deliberazione 220/2023/R/gas, contenente la mappatura delle disponibilità di capacità di trasporto e di distribuzione nelle diverse aree del Paese, sia coerente con la finalità di pianificazione del documento stesso e del Piano decennale, ma non sia sufficiente ai fini dell’utilizzo delle predette informazioni per l’individuazione della soluzione di connessione più efficiente; analoghe considerazioni possono essere fatte in relazione alle tempistiche di pubblicazione delle informazioni relative alle capacità di rete in cabina ReMI e sulle sezioni di

rete significativa, funzionali a dare una indicazione di massima sulle disponibilità di rete ai soggetti interessati alla realizzazione di impianti di produzione di biometano;

- altrettanto significativa e importante ai fini dell'identificazione della soluzione di allacciamento più efficiente per il sistema sia l'attività di valutazione e comunicazione a SNAM dei costi delle diverse soluzioni di connessione alla rete applicabili al caso in esame e che essa si svolga:
 - garantendo che gli altri gestori di rete coinvolti ricevano tutte le informazioni che SNAM ha acquisito dal richiedente e
 - secondo tempistiche adeguate e tali da garantire l'individuazione della soluzione di connessione più efficiente;
- i gestori di rete rivestano un ruolo di assoluta importanza ai fini di una corretta ed efficiente applicazione della "Procedura per la connessione degli impianti di biometano" e che, affinché il suo esito porti ad identificare la soluzione di allacciamento più efficiente per il sistema, sia di assoluta rilevanza la precisione e la tempestività con la quale i suddetti gestori di rete svolgono le fasi in cui è articolata la "Procedura per la connessione degli impianti di biometano" e di cui sono parte attiva onde evitare di pervenire ad una soluzione di connessione inefficiente ovvero a tempi eccessivamente elevati per l'identificazione della soluzione di connessione e per l'ottenimento del preventivo per la connessione;
- le tempistiche di prima applicazione della procedura trasmessa da SNAM con la lettera 26 ottobre 2023 debbano essere aggiornate al fine di tener conto delle tempistiche di entrata in vigore del presente provvedimento.

RITENUTO CHE:

- per le motivazioni sopra evidenziate, la "Procedura per la mappatura delle capacità" trasmessa da SNAM con lettera 26 ottobre 2023 seppur coerente con le finalità e le previsioni di cui all'articolo 2 della deliberazione 220/2023/R/eel, necessita di alcune integrazioni affinché i dati acquisiti siano utilizzabili non solo per la redazione del documento ricognitivo di cui al comma 2.1 della deliberazione 220/2023/R/gas e del Piano decennale, ma anche ai fini dell'individuazione della soluzione di connessione ottimale in applicazione della "Procedura per la connessione degli impianti di biometano";
- sia pertanto opportuno approvare la "Procedura per la mappatura delle capacità", previa integrazione da parte di SNAM al fine di prevedere che:
 - i gestori di rete comunichino, contestualmente a ogni variazione, le informazioni funzionali ad aggiornare le capacità di assorbimento (minime e massime) attuali e prospettive relative a ciascuna cabina ReMI e a ciascuna sezione di rete significativa, nonché le informazioni relative ad eventuali nuovi tratti di rete;
 - SNAM pubblichi sul proprio sito internet le capacità di assorbimento relative a ciascuna cabina ReMI e a ciascuna sezione di rete significativa, nonché informazioni relative alla localizzazione delle predette infrastrutture di rete; e

- che SNAM aggiorni le suddette informazioni su base mensile, dando evidenza della data a cui si intende riferito il dato di capacità, specificando che tali informazioni siano da intendere come indicative in quanto variabili su un orizzonte temporale inferiore al mese stesso;
- le informazioni previste dalla “Procedura per la mappatura delle capacità” siano comunicate dai gestori di rete per la prima volta entro il 30 maggio 2024 e che SNAM pubblichi il documento ricognitivo di cui al comma 2.1 della deliberazione 220/2023/R/eel, nonché le altre informazioni principali previste dalla procedura entro il 31 luglio 2024;
 - la “Procedura per la connessione degli impianti di biometano” trasmessa da SNAM con lettera 10 novembre 2023 seppur coerente con le finalità e le previsioni di cui all’articolo 2 della deliberazione 220/2023/R/eel, necessiti di alcune modifiche e integrazioni per tener conto di alcuni elementi emersi in sede di confronto con la stessa SNAM e gli altri stakeholder;
 - sia pertanto opportuno approvare la “Procedura per la connessione degli impianti di biometano”, previa modifica e integrazione da parte di SNAM al fine di prevedere che:
 - a ciascuna richiesta di verifica di cui al comma 7.1, lettera a), dell’Allegato A alla deliberazione 27/2019/R/gas sia associato un codice identificativo univoco da riportare anche in tutte le fasi successive attinenti alla richiesta di connessione e al rilascio del preventivo per la connessione. Esso rileva per garantire la coerenza tra la previa richiesta di verifica, la successiva richiesta di connessione di cui al suddetto comma 7.1, lettera c), dell’Allegato A alla deliberazione 27/2019/R/gas e il conseguente preventivo rilasciato dal gestore di rete ai sensi del comma 9.1 del medesimo Allegato A;
 - le tempistiche massime di svolgimento dell’analisi preliminare, mediante criteri tecnici e di sicurezza di cui al paragrafo 2.2 della procedura, siano pari a 7 giorni lavorativi, calcolati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di verifica di cui al comma 7.1, lettera a), dell’Allegato A alla deliberazione 27/2019/R/gas; tali tempistiche vengano sospese per il tempo necessario ad espletare gli ulteriori approfondimenti previsti in caso di parziale trasportabilità e smaltibilità; in tal caso, la sospensione non possa eccedere 7 giorni lavorativi dalla richiesta di approfondimento, salvo richiesta esplicita del produttore di disporre di un numero maggiore di giorni per valutare la riduzione della capacità disponibile;
 - qualora l’analisi mediante criteri tecnici e di sicurezza di cui al paragrafo 2.2 della “Procedura per la connessione degli impianti di biometano” non si concluda con esito positivo, SNAM, nell’attivare l’analisi basata sui criteri economici di cui al paragrafo 2.3 della suddetta procedura, renda disponibili ai gestori di rete coinvolti tutte le informazioni che il richiedente ha fornito in sede di richiesta di verifica di cui al comma 7.1, lettera a), dell’Allegato A alla deliberazione 27/2019/R/gas;
 - le tempistiche per l’espletamento dell’analisi basata sui criteri economici di cui al paragrafo 2.3 della “Procedura per la connessione degli impianti di

biometano” vengano estese di 15 giorni lavorativi, affinché siano adeguate a garantire fin da subito l’individuazione della soluzione di connessione più efficiente, evitando criticità successive;

- la comunicazione degli esiti della “Procedura per la connessione degli impianti di biometano” includa gli elementi funzionali a permettere al richiedente di comprendere le valutazioni alla base dell’esito della procedura;
- dal paragrafo 4 della “Procedura per la connessione degli impianti di biometano” siano eliminate le previsioni afferenti alle modalità di ripartizione degli oneri relativi alle infrastrutture condivise. Al riguardo, infatti, si ritiene necessario valutare l’opportunità di un intervento più organico dell’Autorità funzionale alla revisione dei criteri di allocazione dei costi di connessione relativi agli impianti di produzione di biometano;
- sia opportuno modificare il comma 9.1 dell’Allegato A alla deliberazione 27/2019/R/gas prevedendo che il tempo a disposizione del gestore di rete per comunicare l’esito della valutazione di ammissibilità sia definito in giorni lavorativi equivalenti (pari a 85 giorni lavorativi), anziché in giorni solari; e che tale tempistica massima, nel caso in cui nell’ambito della “Procedura per la connessione degli impianti di biometano” si sia svolta l’analisi basata sui criteri economici di cui al paragrafo 2.3 della medesima procedura, sia ridotta del minimo tra 15 giorni lavorativi e la differenza, se positiva, tra i giorni lavorativi impiegati per il completamento della predetta analisi e 15;
- in fase di prima attuazione, non sia opportuno introdurre indennizzi automatici qualora le tempistiche indicate nella “Procedura per la connessione degli impianti di biometano” non siano rispettate, al fine di verificare l’effettiva coerenza di tali tempistiche con le esigenze temporali effettive per lo svolgimento delle diverse attività; e che tale fase di prima attuazione abbia una durata limitata, non superiore a un anno, rinviando a un successivo provvedimento la definizione di specifici indennizzi automatici;
- sia necessario, fin da subito, monitorare lo svolgimento delle fasi in cui è articolata la “Procedura per la connessione degli impianti di biometano”, anche al fine di verificare che il costo della soluzione di connessione indicata nel preventivo di connessione non si discosti sensibilmente da quanto stimato nell’ambito della procedura preliminare (che precede la vera e propria richiesta di connessione al fine di individuare il gestore di rete a cui è più efficiente connettere l’impianto di produzione di biometano), per evitare che, all’atto del preventivo di connessione, emergano costi tali da mettere in discussione la scelta, effettuata in fase preliminare, del gestore alla cui rete verrà effettuata la connessione;
- sia opportuno, per le finalità di verifica e monitoraggio di cui ai precedenti due punti, dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia dell’Autorità per definire, mediante proprie determinazioni, la documentazione che SNAM e i gestori di rete devono fornire all’Autorità, nonché per proporre eventuali correttivi alla procedura per la connessione funzionali a migliorarne l’applicabilità e l’efficacia;

- sia necessario prevedere che la “Procedura per la connessione degli impianti di biometano” trovi attuazione il più rapidamente possibile, ferma restando la necessità di consentire:
 - a SNAM di recepire le modifiche introdotte con il presente provvedimento e di poter utilizzare le informazioni raccolte (entro il 30 maggio 2024) nell’ambito della “Procedura per la mappatura delle capacità” e
 - ai produttori, qualora avessero già fatto autonomamente le attività di pre-screening ed individuato il gestore di rete cui presentare richiesta di connessione di poter utilizzare l’iter di connessione previgente;e che, pertanto, sia opportuno prevedere che la “Procedura per la connessione degli impianti di biometano” trovi applicazione dal 1 giugno 2024

DELIBERA

1. di approvare la “Procedura per l’integrazione e l’aggiornamento delle informazioni necessarie alla mappatura della capacità di trasporto e per la stima della capacità di produzione di biometano di cui alla deliberazione 220/2023/R/gas” trasmessa da SNAM con lettera 26 ottobre 2023, come integrata da SNAM al fine di recepire quanto indicato in motivazione;
2. di approvare la “Procedura per l’individuazione delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni degli impianti di biometano alle reti del gas di cui alla deliberazione 220/2023/R/gas” trasmessa da SNAM con lettera 10 novembre 2023, come modificata e integrata da SNAM al fine di recepire quanto indicato in motivazione;
3. di prevedere che SNAM pubblichi le procedure di cui ai punti 1 e 2, aggiornate in base alle disposizioni di cui alla presente deliberazione, entro 10 giorni lavorativi dall’entrata in vigore del presente provvedimento;
4. di disporre che la “Procedura per l’individuazione delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni degli impianti di biometano alle reti del gas” si applichi alle richieste di connessione presentate a partire dal 1 giugno 2024;
5. di sostituire il comma 9.1 dell’Allegato A alla deliberazione 27/2019/R/gas con il seguente: “
 - 9.1 Il gestore di rete, entro 85 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di connessione, trasmette al richiedente una comunicazione contenente l’esito della valutazione di ammissibilità:
 - a) in caso di inammissibilità, il gestore di rete ne dà motivazione scritta;
 - b) in caso di ammissibilità, il gestore di rete allega il preventivo di spesa.Nel caso in cui, nell’ambito della “Procedura per l’individuazione delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni degli impianti di biometano alle reti del gas di cui alla deliberazione 220/2023/R/gas” approvata con la deliberazione 131/2024/R/gas si sia svolta l’analisi basata sui criteri

economici di cui al paragrafo 2.3 della medesima procedura, la suddetta tempistica è ridotta di un numero di giorni lavorativi pari al minimo tra 15 giorni lavorativi e la differenza, se positiva, tra i giorni lavorativi dedicati al completamento della predetta analisi e 15.”;

6. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia dell’Autorità affinché definisca, mediante proprie determinazioni, la documentazione che SNAM e i gestori di rete devono rendere disponibili al fine di monitorare il corretto ed efficiente svolgimento della “Procedura per l’individuazione delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni degli impianti di biometano alle reti del gas di cui alla deliberazione 220/2023/R/gas”, per le finalità e nel rispetto delle tempistiche di cui in motivazione;
7. di trasmettere la presente deliberazione alla società SNAM Rete Gas S.p.A.;
8. di pubblicare la presente deliberazione e l’Allegato A alla deliberazione 27/2019/R/gas, come modificato ai sensi del presente provvedimento, nel sito internet dell’Autorità www.arera.it.

9 aprile 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini